



Comune di Torricella Sicura

Provincia di Teramo

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 19/01/2021

Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, sospensione in via cautelativa delle lezioni in presenza per la sezione B della scuola dell'infanzia, e per la classe II^A della scuola primaria.

IL SINDACO

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "(...) 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (...)";
- il D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) e segnatamente l'art. 12 a norma del quale: " 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) ";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO da ultimo il DPCM del 15 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» (in GU n. 11 del 15-01-2021);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta." (GU n. 12 del 16-01-2021), con la quale si applicano in Regione Abruzzo, dal 17 gennaio e fino al 31 gennaio 2021, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2021;

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo e virulento dell'epidemia;

RILEVATA la positività: di un alunno frequentante la classe II^A della scuola primaria e di un alunno frequentante la sezione B della scuola dell'infanzia;

RITENUTO OPPORTUNO, a seguito delle suddette rilevazioni, sospendere:

- le attività didattiche in presenza per la sezione B della scuola dell'infanzia,
 - le attività didattiche in presenza solo per la classe II^A della scuola primaria,
- al fine di salvaguardare la salute degli utenti ed evitare possibili focolai epidemici;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e di contenimento, ispirate al principio di massima precauzione e che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte;

ATTESO che sussistano allo stato attuale le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., per procedere alla relativa sospensione delle attività coinvolte, facendo salve eventuali successive disposizioni;

SENTITA la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Civitella - Torricella" che ha condiviso l'opportunità di procedere alla sospensione in presenza per la sez. B della scuola dell'infanzia e per la classe II^A della scuola primaria e di procedere quindi allo svolgimento delle lezioni con didattica a distanza;

PRECISATO che le presenti disposizioni, durante il periodo di validità, potranno essere modificate, sospese o procrastinate sulla base degli esiti dell'evidenza epidemiologica;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) **La sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza per gli alunni della sezione B della scuola dell'infanzia di Torricella Sicura con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione;**
- 2) **La sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza della classe II^A della scuola primaria di Torricella Sicura con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione;**
- 3) **La sanificazione e l'igienizzazione di tutti i locali coinvolti prima della ripresa delle attività;**

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia:
 - notificato al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Civitella - Torricella;
 - pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato:
 - Al Prefetto della Provincia di TERAMO;
 - Al Presidente della Giunta Regionale Abruzzo;
 - All'Asl di TERAMO - Dipartimento di Prevenzione - siesp@pec.aslteramo.it e all'indirizzo e-mail dedicato covid.scuola@aslteramo.it;
 - Ai Carabinieri Comando Stazione di Torricella Sicura;
 - Ai Carabinieri Forestali Stazione di Torricella Sicura;
 - Alla Polizia Locale del Comune di Torricella Sicura;

Torricella Sicura, 19/01/2021



Il Sindaco
Daniele Palumbi